



PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 D.L.vo n. 274 del 28.8.2000, 2 D.M. 26.3.2001, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 D.Lvo n. 285 del 30.4.1992 con il Comune di Buscemi.

N. 3783/U prot. -
FASC. 1.2.1
N° 188/2022

Siracusa, 18 MAG. 2022

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penale
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione
Dei provvedimenti del Giudice Minorile.
Direzione Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di messa alla prova.
ROMA

ALL'UEPE
SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si trasmette copia della convenzione stipulata con il Comune di Buscemi.

IL MAGISTRATO DELEGATO

Dott.ssa Giuseppina Storaci



ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE n. del 11/05/2022

ENTE SOTTOSCRITTORE

- Ragione sociale: Comune di Buscemi
- SCOPO/MISSION.....
- Sede Legale: Buscemi Via Libertà nr.12
- P.IVA/ C.F: 80000810897 tel:0931-878932
- TUTOR/RESPONSABILE:

(nome: Salvatore; Cognome: Costanzo; Nato a: Noto; Il: 02.01.1982; Recapito tel: 0931-878999)

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Territorio del Comune di Buscemi

Altra sede Tutor.....

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 2

- Con competenze generiche n.....
- Con competenza specifiche n..... (precisare quali:.....)
(.....)
- I soggetti ospitati saranno adibiti n..... a.....
n..... a.....

Periodo di disponibilità dell'Ente

Per tutto l'anno solare ...
solo per un periodo.....(specificare ad esempio periodo estivo)

Giorni lavorativi disponibili per settimana

Dal lunedì al SABATO solo (specificare ad es. sabato e domenica)

ORARI

mattina..... Pomeriggio.....

Siracusa, 11/05/2022

Il Responsabile
DELEGATO
[Signature]



COMUNE DI BUSCEMI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810897
Part. IVA : 00245460894
C. A. P. 96010

IL SINDACO

In virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge Regionale 26 Agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. 01 settembre 1993 n.26;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n° 39 del 27.04.2022 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168-bis del Codice Penale e n. 464-bis del Codice di Procedura Penale e art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88 del Ministero della Giustizia, con cui viene concessa la disponibilità di codesto ente ad accogliere due soggetti imputati od indagati, ai quali verrà concessa la messa alla prova e le mansioni alle quali gli stessi potrebbero essere addetti, tenuto conto delle tipologie di attività previste dalla legge, nel rispetto dell'art.8 della Legge 67 del 28 aprile 2014, da effettuarsi all'interno del proprio territorio comunale;

DATO ATTO che la convenzione va sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente o da un suo delegato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DELEGA

Il dipendente Sig. Salvatore Cantone, che riveste la qualifica di funzionario Area Affari Generali, per la sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168-bis del Codice Penale e n. 464-bis del Codice di Procedura Penale e art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88 del Ministero della giustizia.

Buscemi 10.05.2022



IL SINDACO

Avv. Rossella La Pira



COMUNE DI BUSCEMI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Cod. Fisc.: 80000810397
Part. IVA : 00245460894
C. A. P. 96010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>39</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE DI SIRACUSA - PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO INDAGATO AI SENSI DELL'ART.8 DELLA LEGGEN.67 DEL 28/4/2014
DATA <u>27.06.2022</u>	

L'anno duemilaventidue il giorno Venerdì del mese di Aprile con inizio alle ore 18.15 nella casa comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la giunta municipale con l'intervento dei signori:

Nominativo amministratore	Carica	PRESENTE	ASSENTE
La Pira Rossella	Sindaco	X	
Genovese Vincenzo	Vice sindaco		X
Lanza Carmela	Assessore	X	
Frani Antonino	Assessore	X	
Santoro Luciano	Assessore		X

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. **ROSSELLA LA PIRA**
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **Maria Di Martino**
Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta:
LA GIUNTA

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera i, della L.R. 11/12/1991, n°48 e della L.R. 30/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti funzionari comunali hanno espresso parere come segue:

ESERCIZIO	
CAPITOLO	
OGGETTO	
STANZIAMENTO	€
IMPEGNI PRECEDENTI	€
DISPONIBILITA'	€
SOMMA IMPEGGABILE	€
SI DICHIARA ASSUNTO L'IMPEGNO	DATA
Il Responsabile Servizio Finanziario (Dott.ssa Giovanna Greco)	

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: Si esprime parere FAVOREVOLE
Buscemi, li

Il Responsabile del Servizio

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: Si esprime parere FAVOREVOLE
Buscemi, li 27-06-2022

Il Responsabile del Servizio

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art.1 L.R. 48/91
Buscemi, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LA GIUNTA

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte riguardo al provvedimento proposto;

VISTE le attestazioni e i pareri favorevoli, resi ai sensi degli articoli n° 53 e 55 della Legge n° 142/90, come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1 lettera I, come integrato dall'art 12, L.R. 30/2000;

VISTO L'OREL vigente nella legislazione Siciliana e il suo regolamento di attuazione;

CON VOTI UNANIMI, espressi in modo palese;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** integralmente l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) **Di approvare** lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168-bis del Codice Penale e n. 464-bis del Codice di Procedura Penale e art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88 del Ministero della giustizia, con cui viene concessa la disponibilità di questo ente ad accogliere due soggetti imputati od indagati, ai quali verrà concessa la messa alla prova e le mansioni alle quali gli stessi potrebbero essere addetti, tenuto conto delle tipologie di attività previste dalla legge, nel rispetto dell'art.8 della Legge 67 del 28 aprile 2014, da effettuarsi all'interno del proprio territorio comunale e specificatamente da espletare nelle seguenti aree di intervento:
 - 1) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
 - 2) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili;
 - 3) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
 - 4) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico;
 - 5) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- 3) **Di nominare** quale Tutor il Responsabile Area Tecnica Arch. Salvatore Costanzo;
- 4) **Di dichiarare** la presente convenzione valida per un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti;
- 5) **Di mettere** a disposizione massimo due posti contemporaneamente per i soggetti ammessi allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale
- 6) **Di trasmettere** il presente atto deliberativo all'Ufficio esecuzione penale esterna di Siracusa;
- 7) **Di pubblicare** il presente provvedimento secondo i termini delle leggi vigenti in materia;
- 8) **Di dichiarare** la presente Delibera con separata votazione, espressa con alzata di mano, immediatamente esecutiva;



COMUNE DI BUSCEMI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE COL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - TRIBUNALE DI SIRACUSA - PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO INDAGATO AI SENSI DELL'ART.8 DELLA LEGGEN.67 DEL 28/4/2014

IL SINDACO

PREMESSO che la legge n.67 del 28 aprile 2014 ha introdotto nell'ordinamento, per alcune tipologie di reati, l'Istituto della messa alla prova, che comporta, per l'imputato o per l'indagato che ne faccia richiesta, la sospensione del processo penale e che la concessione da parte del giudice di detto istituto è tuttavia, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i comuni, o presso enti od organizzazioni, previa apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della Giustizia, o tra il Presidente del Tribunale e tali enti.

RICHIAMATO il Decreto n.88 dell'8 Giugno 2015, con cui il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento di disciplina di dette convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova ai sensi dell'art.8 della legge 28 aprile 2014 n.67;

RITENUTO di dovere approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento dei lavori in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato od indagato, concedendo la disponibilità di due posti per lo svolgimento delle mansioni inerenti le specifiche competenze o professionalità del soggetto all'interno del proprio territorio e specificatamente da espletare nelle seguenti aree di intervento:

- 1) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- 2) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili;
- 3) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
- 4) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- 5) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

PRESO ATTO dello schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168 bis c.p. art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, che permette di accogliere soggetti imputati o indagati ai quali verrà concessa la messa alla prova, istituto introdotto con legge 28 aprile 2014 n. 67, che comporta per l'imputato o l'indagato, che ne fa richiesta la sospensione del processo penale.

RITENUTO di aderire approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto

deliberativo;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) **La premessa** fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare** lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 168-bis del Codice Penale e n. 464-bis del Codice di Procedura Penale e art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88 del Ministero della giustizia, con cui viene concessa la disponibilità di questo ente ad accogliere due soggetti imputati od indagati, ai quali verrà concessa la messa alla prova e le mansioni alle quali gli stessi potrebbero essere addetti, tenuto conto delle tipologie di attività previste dalla legge, nel rispetto dell'art.8 della Legge 67 del 28 aprile 2014, da effettuarsi all'interno del proprio territorio comunale e specificatamente da espletare nelle seguenti aree di intervento:
 - 1) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
 - 2) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili;
 - 3) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
 - 4) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico;
 - 5) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- 3) **Di nominare** quale Tutor il Responsabile Area Tecnica Arch. Salvatore Costanzo;
- 4) **Di dichiarare** la presente convenzione valida per un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti;
- 5) **Di mettere** a disposizione massimo due posti contemporaneamente per i soggetti ammessi allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale
- 6) **Di trasmettere** il presente atto deliberativo all'Ufficio esecuzione penale esterna di Siracusa;
- 7) **Di pubblicare** il presente provvedimento secondo i termini delle leggi vigenti in materia;
- 8) **Di dichiarare** la presente Delibera con separata votazione, espressa con alzata di mano, immediatamente esecutiva;



Il Sindaco

Avv. Rossella La Pira

Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'ente firmatario (o l'organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale, giusta delega in atti conferitale dal Presidente *pro tempore* del Tribunale di Siracusa dott. Antonio Maiorana

E

L'ente/associazione, nella persona del legale rappresentante....., nato ila.....

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente/associazione consente che non più di n° DUE indagati o imputati contemporaneamente svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n°....., dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'ente/associazione informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione

Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente/associazione, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

- 1) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- 2) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili;
- 3) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
- 4) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- 5) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

L'ente/associazione si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Il **REFERENTE/TUTOR** per le susposte attività è **individuato nella seguente persona:**.....

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L'ente/associazione garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni

agli Uffici competenti.

Se previsti, l'ente/associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente/associazione comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopraccitato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'ente/associazione consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai Funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'ente/associazione si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente/associazione sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente/associazione si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati nell'art. 2 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'indagato/imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente/associazione.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente/associazione, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa,


IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

IL MAGISTRATO
(*Storaci dott.ssa Giuseppina*)

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Avv. Rossella La Pira



L'ASSESSORE



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA DI MARTINO



Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.11 primo comma della L.R. 3-12-1991 n.44 è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 28.4.2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 28.4.2022 al 13.5.2022.
Per lo stesso periodo copia della deliberazione, in formato file pdf, è stata pubblicata nel portale informatico del comune di Buscemi www.comune.buscemi.sr.it sezione albo pretorio on line e in via permanente nella sezione delibere on line così come previsto dalla L.R. 22 del 24-12-2008 e smi.

REP.N°	273
--------	-----

IL MESSO COMUNALE

Rosella La Pira

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA DI MARTINO

Dalla residenza municipale lì.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto segretario comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3-12-1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 5-7-1997

È stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. n° 44/91.

Dalla Residenza Municipale lì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA DI MARTINO



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale lì.....

Copia della presente delibera deve essere trasmessa per quanto di competenza/ai seguenti Uffici/Enti:

1.	2.	3.	4.
----	----	----	----



Ministero della Giustizia
TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'ente firmatario (o l'organizzazione firmataria) della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa
Giuseppina Storaci, Presidente della sezione penale delegato

E

**L'ente Comune di Buscemi, nella persona del legale rappresentante Avv. Rossella
La Pira, nata il 13/11/1974 a Schlieren (Svizzera)**

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

L'ente consente che non più di n° due indagati o imputati contemporaneamente svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n° 1, dislocata sul territorio del comune.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri, per favorire l'attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

- 1) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- 2) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili;
- 3) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
- 4) Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico;
- 5) Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

L'ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

SP

LA

Il REFERENTE/TUTOR per le suesposte attività è individuato nella seguente persona: Responsabile Area Tecnica Arch. Salvatore Costanzo;

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'ente/associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Il REFERENTE/TUTOR per le suesposte attività è individuato nella seguente persona: Responsabile Area Tecnica Arch. Salvatore Costanzo;

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'ente/associazione di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'ente/associazione potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.



Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 7

In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2018, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.


Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali e al Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Siracusa,

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE

DELEGATO



IL MAGISTRATO

(Storaci dott.ssa Giuseppina)

